DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO OPERATIVO DELLE STRUTTURE PREPOSTE ALLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE E PER MIGLIORARE LE STRUTTURE LOGISTICHE NEL SETTORE DELLA DIFESA CIVILE

Art. 5

Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile

Articolo abrogato dal d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.

Abrogato dal 6 febbraio 2018 · versione 7

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile
Estremi	Decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-assicurare-il-coordinamento-operativo-delle/art-5-competenze-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-in-materia-di

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it